

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 84 DEL 27/07/2023

PORTO DI ANCONA

**DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 2.100,00 SITUATA A
TERGO DELLA BANCHINA 20 DEL PORTO DI ANCONA – DAL 01/08/2023 AL 29/10/2023**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo



autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;

- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della società A.S.E. s.r.l. – C.F./P.IVA 01489270429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, nonché terminalista ai sensi dell'art. 18 ibidem, acquisita al prot. n. prot. E-12471-17/07/2023, avente ad oggetto la richiesta di conseguire l'autorizzazione al deposito di contenitori vuoti, ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav., su un'area di mq. 2.100 (ml. 70,00x30,00) situata nei pressi della banchina n. 20 del porto di Ancona, dal 01/08/2023 al 31/10/2023, in ragione di sopravvenuta ed eccezionale necessità di disporre di ulteriori aree di deposito riconnesse ad un traffico incrementale di contenitori Hapag Lloyd in Import per garantire la continuità operativa;
- VISTA** la nota prot. U-12589-19/07/2023, con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti dovuti, tra cui il canone per il deposito temporaneo di che trattasi, prendendo atto della polizza RCT – RCO già trasmessa in quanto società concessionaria per atto formale della



banchina n. 25 e ad avviare il procedimento richiedendo le valutazioni istruttorie necessarie;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Ancona, quale nulla osta per quanto di competenza rilasciato con la nota prot. 46630-26/07/2023;

PRESO ATTO dei versamenti del canone demaniale e del deposito cauzionale dovuto come da quietanze acquisite con la nota prot. n. E-12678-20/07/2023;

VISTA la concessione demaniale marittima per atto formale portante n. 00-2/2021 reg rep. 1785 con scadenza al 31/12/2023 relativa all'occupazione e utilizzo della banchina n. 25 per attività di sbarco, imbarco movimentazione e deposito di merce varia e rinfuse assentita alla società A.S.E. s.r.l.;

VISTA la concessione portante n. 00-19/2020 reg. rep. 1628 avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 12.800 nell'ambito della Darsena Marche del Porto di Ancona (c.d. Lotto B) allo scopo di mantenere un deposito continuativo di unità di trasporto tipo contenitori sbarcati o da imbarcare sia pieni che vuoti con scadenza prorogata ex lege al 31/12/2023;

VISTA la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 14A/2020 rilasciata a favore della società A.S.E. s.r.l.;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con la licenza sopra richiamata portante n. 00-19/2020, né con le aree dedotte nell'atto formale n. 00-2/2021;

TENUTO CONTO che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea al fine di garantire continuità operativa;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;



VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

per una durata di 90 giorni, nel periodo dal 01/08/2023 e comunque fino alla data del 29/10/2023 l'area di mq 2.100 come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea al deposito di contenitori vuoti per sopravvenuta ed eccezionale necessità di disporre di ulteriori aree di deposito riconnesse ad un traffico incrementale di contenitori Hapag Lloyd in Import per garantire la continuità operativa, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società terminalista A.S.E. s.r.l., impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 14A/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale A.S.E. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale terminalista A.S.E. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- valuterà l'impresa portuale, anche sulla base delle informazioni tecniche acquisite presso questo Ufficio e per il tramite di personale idoneamente qualificato, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti nello spazio ad oggetto dell'occupazione, ciò in relazione ai carichi di esercizio derivanti dalle attività da svolgersi;
- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, come da specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di



sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.

- al fine di ridurre eventuali interferenze tra le attività di movimentazione delle merci afferenti l'area richiesta e le operazioni portuali caratterizzanti le limitrofe aree operative e la viabilità di servizio, la società dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni (tipo new jersey) già presenti ed utilizzabili nell'area evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori e/o mezzi porta container e mezzi operativi in genere;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- i mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- l'impresa A.S.E: S.r.l. dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- in prossimità di binari ferroviari in esercizio, il deposito dovrà avvenire mantenendo sempre la distanza di m. 2,00 dalla rotaia più vicina;
- divieto di transito e di sosta nella fascia di rispetto pari a ml. 20 dal ciglio banchina di mezzi operativi che superino il carico uniformemente distribuito di 1,3 t/mq;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;

Art. 3

La società A.S.E. s.r.l., impresa portuale terminalista autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.



Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, **27/07/2023**

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Funzionario Responsabile

Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 166 del 30/06/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)